

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 maggio 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Modifiche alla composizione e regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità». (20A02674). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020.

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727). Pag. 2

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020.

Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate. (20A02714). Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 11 maggio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (20A02671). Pag. 5

DECRETO 11 maggio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni. (20A02672). Pag. 6



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario provvedere alla riformulazione della lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze nonché sentito il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Richiamati integralmente tutte le disposizioni e gli allegati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, la lettera cc) è sostituita dalla seguente: «cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;».

Roma, 18 maggio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1065*

20A02727

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020.

Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare: l'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2 che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'art. 39 recante la disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari; l'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai volontari;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

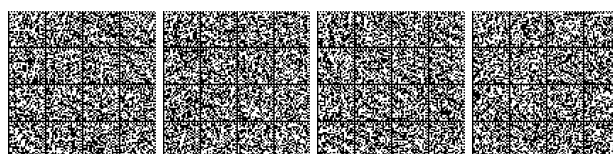
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d'imposta»;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante «Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalità attuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;

Ravvisata la necessità di definire in una direttiva, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione



civile, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti;

Acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2020;

EMANA

la seguente direttiva inerente le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

1. Premessa.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in riferimento all'attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento delle modalità e delle procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso, all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.

Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, recante modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.

Le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.

Nella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato nel presente modulo rispetta i criteri, le modalità e le procedure indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».

La modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.

Le regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei supporti informatici, per la presentazione della richiesta di rimborso in modalità telematica, riportano gli elementi informativi essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva.

Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it

2. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari.

I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 39 del Codice di protezione civile possono avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attività autorizzate di protezione civile.

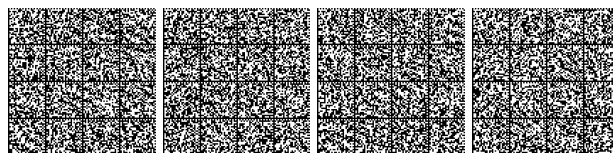
Il comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del citato art. 38.

Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2 dell'allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it

3. Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero.

I volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attività autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it



La definizione del calcolo giornaliero è stabilita dall'Agenzia delle entrate.

Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3 dell'allegato tecnico.

4. *Modalità e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.*

Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attività svolte.

Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it

5. *Norma di salvaguardia.*

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. *Clausola di invarianza finanziaria.*

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. *Disposizioni transitorie e finali.*

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva sono abrogati:

la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;

il paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001)».

Fino all'adozione della presente direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 818

AVVERTENZA:

Per la consultazione dell'allegato tecnico si rimanda al sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile al seguente link <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>

20A02714

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 18528 dell'11 marzo 2020, che ha disposto per il 13 marzo 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18528 dell'11 marzo 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 marzo 2020, il rendimento medio ponderato dei buoni a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 0,072%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,927.

